

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XII legislatura

N. 48

28 luglio 2026

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI ALBASI, ANCARANI, MUZZARELLI, BOSI, CARLETTI, CASTELLARI, COSTI, PARMA, DONINI, DAFFADÀ, FERRARI, CALVANO, FORNILI, LORI, ARDUINI, SABATTINI, VALBONESI, PRONI, QUINTAVALLA, ZAPPATERRA

INTERVENTI PER LA PREVENZIONE, LA DIAGNOSI, LA CURA E LA PRESA IN CARICO DELLA CELIACHIA E DELLA DERMATITE ERPETIFORME

Oggetto assembleare n.2939

RELAZIONE

Il presente progetto di legge si iscrive in un quadro normativo multilivello che, a partire dalla legislazione statale e dai principi dell'ordinamento europeo, impone alle Regioni di garantire un'assistenza uniforme, qualificata e continuativa ai soggetti affetti da celiachia e da dermatite erpetiforme.

A livello nazionale, il riferimento fondamentale è la Legge 4 luglio 2005, n. 123, recante "Norme per la protezione dei soggetti affetti da celiachia", con la quale il legislatore statale ha riconosciuto la celiachia quale malattia sociale, disponendo l'inserimento delle relative prestazioni nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), garantendo il diritto all'assistenza sanitaria gratuita e ponendo le basi per un regime di erogazione di prodotti senza glutine attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Con tale provvedimento, lo Stato ha delegato alle Regioni il compito di organizzare e rendere operativa la tutela della salute dei soggetti celiaci nel proprio territorio, secondo il principio di leale collaborazione istituzionale sancito dall'articolo 118 della Costituzione.

A livello europeo, il quadro di riferimento è definito dal Regolamento (UE) n. 609/2013 relativo agli alimenti destinati a lattanti, bambini nella prima infanzia, alimenti a fini medici speciali e sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera, nonché dal Regolamento (UE) n. 828/2014 riguardante le prescrizioni per l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in quantità ridotta negli alimenti, i quali definiscono gli standard di sicurezza alimentare applicabili ai prodotti destinati ai celiaci. Tali disposizioni europee, direttamente applicabili, trovano nella presente legge regionale un coerente strumento di implementazione per quanto riguarda la sorveglianza, la formazione e la promozione di filiere produttive conformi.

Il progetto di legge regionale si configura, in questa prospettiva, come il diretto strumento di attuazione a livello regionale dell'intero complesso normativo sopra richiamato, adempiendo all'obbligo costituzionale di organizzare i servizi sanitari sul territorio in conformità con i principi e i livelli essenziali fissati dalla legislazione statale.

La ratio ispiratrice del progetto è quella di dare una cornice legislativa organica e unitaria alla pluralità di atti di natura amministrativa — delibere di Giunta regionale, delibere delle Aziende Sanitarie, accordi con le associazioni di categoria — che negli anni hanno caratterizzato la gestione della celiachia in Emilia-Romagna.

La presente proposta intende, dunque, fornire alla materia una disciplina organica, sistematica e completa, che ricomprenda l'intero ciclo di vita dei circa 60.000 celiaci diagnosticati sul territorio regionale e di intercettare le risorse necessarie a sostenere e ampliare nel tempo i servizi loro dedicati: dalla prevenzione e dalla diagnosi precoce, alla presa in carico clinica specialistica, dall'assistenza farmaceutica e integrativa all'inclusione sociale, dalla formazione degli operatori al monitoraggio epidemiologico, fino alla promozione della conoscenza della celiachia nella cittadinanza.

L'organicità della disciplina si esprime nella struttura articolata del testo, che attraverso 22 articoli costruisce un sistema integrato di tutela della salute, declinando i principi costituzionali degli articoli 32 e 117 della Costituzione in norme operative, puntuali e direttamente applicabili, che fungano da riferimento per tutti i soggetti istituzionali, sanitari, sociali ed economici che operano nel settore,

eliminando l'incertezza derivante dalla stratificazione di fonti eterogenee e garantendo la certezza del diritto sia agli operatori, sia alle persone affette dalla patologia.

Inoltre, la norma regionale avrà l'effetto di conferire piena copertura e fondamento legislativo agli atti amministrativi che la Regione e le sue Aziende Sanitarie hanno adottato negli anni per regolare la materia, ovvero alle delibere di Giunta regionale che disciplinano l'erogazione del contributo economico per l'acquisto di alimenti senza glutine, ai Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) per la celiachia adottati dalle singole Aziende Sanitarie, ai protocolli per la rete dei centri di riferimento e il sistema informatizzato di gestione dei buoni elettronici.

Il presente progetto di legge inserisce la Regione Emilia-Romagna in un filone normativo già avviato da numerose altre Regioni italiane, le quali hanno adottato proprie disposizioni legislative in materia di celiachia. Tuttavia, a differenza di queste, che presentano generalmente un perimetro di applicazione più circoscritto, concentrandosi esclusivamente sulla formazione degli operatori alimentari, piuttosto che sull'istituzione di contributi economici per l'acquisto di prodotti senza glutine o sulla promozione di campagne di sensibilizzazione, la presente proposta intende costruire un sistema integrato di governance sanitaria, introducendo altresì alcuni elementi di avanguardia normativa:

-l'interoperabilità del sistema informatizzato di erogazione degli alimenti senza glutine, progettato per dialogare con i sistemi delle altre Regioni e consentire la mobilità dei pazienti senza soluzione di continuità nell'accesso alle prestazioni;

-la clausola valutativa e il sistema di monitoraggio e rendicontazione periodica, che innesta nel corpo della legge un meccanismo strutturale di verifica dell'efficacia e di adeguamento progressivo degli interventi, in linea con i più avanzati standard di *better regulation* adottati a livello europeo.

Sintesi dell'articolo:

L'articolo 1 definisce l'impianto generale della legge e chiarisce che la Regione Emilia-Romagna intende disciplinare in modo organico la conoscenza, la prevenzione, la diagnosi, la cura e la presa in carico della celiachia e della dermatite erpetiforme, considerate patologie croniche di rilevanza sociale; la disposizione individua inoltre gli obiettivi fondamentali della legge, che sono la tutela della salute, l'uniformità di accesso alle prestazioni, la sicurezza alimentare, l'inclusione sociale, la valorizzazione del Terzo Settore, il coordinamento delle attività formative e di sorveglianza epidemiologica e lo sviluppo delle filiere senza glutine. Lo stesso articolo introduce il principio della cooperazione interregionale, con particolare riguardo alla continuità assistenziale e alla possibilità di utilizzare i buoni digitali anche fuori dal territorio regionale.

L'articolo 2 individua i destinatari della disciplina regionale, precisando che la legge si applica alle persone affette da malattia celiaca, dermatite erpetiforme da glutine e altre forme di intolleranza permanente al glutine riconosciute secondo linee guida nazionali e regionali.

L'articolo 3 prevede l'adozione e l'attuazione di un programma regionale per l'identificazione precoce della malattia celiaca in età pediatrica nei gruppi a rischio, definendone gli aspetti organizzativi, diagnostici, informativi e di monitoraggio

L'articolo 4 elenca gli interventi che la Regione può sostenere e finanziare, comprendendo attività di informazione, formazione, inclusione scolastica e lavorativa, supporto ai pazienti e alle famiglie,

promozione della sicurezza alimentare e sviluppo dell'offerta di prodotti e servizi senza glutine. La disposizione valorizza anche la formazione degli operatori della ristorazione, del turismo e del settore alberghiero, il coinvolgimento degli istituti alberghieri, la riconversione di attività economiche verso l'offerta gluten free e la piena partecipazione sociale delle persone celiache. Il comma 2 aggiunge una specifica attenzione alla dimensione di sesso e genere, richiedendo che prevenzione, diagnosi e presa in carico siano sensibili anche alle differenze di genere e agli ostacoli che ne derivano.

L'articolo 5 individua i soggetti che possono accedere ai finanziamenti regionali previsti dalla legge, includendo Comuni, enti locali, università, istituzioni scolastiche, soggetti pubblici e privati accreditati nella formazione ed enti del Terzo Settore con finalità coerenti con il contenuto della legge. La norma precisa, inoltre, che tali soggetti devono garantire lo svolgimento delle attività finanziate attraverso personale adeguatamente qualificato, così da assicurare qualità e affidabilità nell'attuazione degli interventi.

L'articolo 6 introduce il principale strumento di programmazione della legge, rappresentato dal Programma pluriennale degli interventi, approvato dall'Assemblea su proposta della Giunta. Il Programma definisce gli ambiti prioritari di intervento e gli obiettivi strategici, gli indirizzi generali per il riparto delle risorse finanziarie disponibili, gli indirizzi per l'individuazione dei soggetti beneficiari e gli indirizzi per il monitoraggio.

Esso viene attuato dalla Giunta tramite Piani operativi che precisano i criteri e le modalità per la valutazione degli interventi, per il riparto delle risorse, per l'individuazione dei beneficiari, per la concessione, l'erogazione, la rendicontazione e la revoca dei finanziamenti, per il controllo, l'analisi e il monitoraggio degli interventi.

L'articolo 7 disciplina il cuore sanitario della legge, prevedendo l'adozione e l'aggiornamento delle linee di indirizzo regionali per la diagnosi e il follow-up della celiachia e della dermatite erpetiforme in coerenza con le evidenze scientifiche e con le linee guida nazionali ed europee. La Regione promuove anche un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale regionale, in attuazione del quale le aziende sanitarie devono individuare le strutture pubbliche di riferimento per la diagnosi e la presa in carico integrata; la norma ribadisce che, dopo la diagnosi, le prestazioni di monitoraggio sono erogate secondo la disciplina statale vigente senza oneri per l'assistito.

L'articolo 8 prevede una verifica dei requisiti tecnici, professionali e organizzativi dei presidi accreditati e dei centri di terzo livello, ai fini del loro inserimento e mantenimento nell'elenco regionale. Alla Giunta è demandata, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, l'adozione di una disciplina dettagliata sui criteri di verifica, sui requisiti strutturali e strumentali, sulla formazione del personale, sui percorsi diagnostico-terapeutici, sui servizi di supporto psicologico e counseling nutrizionale, nonché sugli adempimenti e sulle sanzioni in caso di carenze.

L'articolo 9 costruisce un modello di assistenza continuativa e integrata, inserendo la celiachia e la dermatite erpetiforme nella logica della presa in carico delle cronicità e del raccordo con il piano sociale e sanitario regionale. La Giunta deve definire un modello organizzativo che favorisca il coordinamento tra professionisti sanitari e sociosanitari, l'uso di sistemi informatici per la gestione dei dati, la valorizzazione delle competenze professionali, l'accesso appropriato alle cure, l'impiego della telemedicina e l'attivazione di servizi di consulenza nutrizionale, educazione terapeutica e supporto psicologico.

L'articolo 10 prevede che la Regione assicuri interventi periodici di formazione e aggiornamento professionale in materia di celiachia e dermatite erpetiforme per medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti e personale dei presidi accreditati e dei centri di terzo livello.

L'articolo 11 fornisce una disciplina legislativa organica al sistema informatizzato regionale per l'erogazione dei prodotti senza glutine, fondato su criteri di interoperabilità, continuità assistenziale, uniformità di accesso e parità di trattamento. La norma regola il controllo di conformità dei prodotti rispetto al registro nazionale, l'utilizzo del credito mensile presso farmacie ed esercizi convenzionati, la stipula delle convenzioni da parte delle aziende sanitarie locali e lo sviluppo progressivo del sistema verso l'interoperabilità nazionale e interregionale, fino a consentire l'utilizzo del credito anche fuori dal territorio regionale; viene, inoltre, prevista la possibilità di valutare modalità innovative di erogazione, nelle more della piena attuazione statale della dematerializzazione.

L'articolo 12 affida alla Regione la promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione sulla celiachia e sulla dermatite erpetiforme rivolte ai pazienti, alle famiglie e alla popolazione generale, nell'ambito delle ordinarie attività di informazione ed educazione sanitaria. La disposizione prevede anche specifiche iniziative formative e informative rivolte agli operatori della produzione alimentare, della ristorazione, del turismo e del settore alberghiero sulle norme igienico-sanitarie per la preparazione e la somministrazione di alimenti senza glutine.

L'articolo 13 amplia il versante della prevenzione culturale e della promozione della salute, prevedendo campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione per diffondere la conoscenza della celiachia, delle sue manifestazioni cliniche, della corretta gestione della dieta senza glutine e dell'importanza dell'inclusione sociale. La norma prevede anche iniziative educative rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, finalizzate a sensibilizzare gli studenti sui temi dell'alimentazione, delle intolleranze e dei comportamenti inclusivi.

L'articolo 14 istituisce la Giornata regionale della celiachia, da celebrare il 16 maggio di ogni anno, con la finalità di promuovere la conoscenza della patologia e la piena inclusione sociale delle persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme. In occasione di tale giornata, la Regione, insieme agli enti del Terzo Settore, alle aziende sanitarie locali e agli enti locali, promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione sul territorio.

L'articolo 15 istituisce il Registro regionale della celiachia e della dermatite erpetiforme nell'ambito del sistema informativo sanitario regionale, attribuendogli finalità di monitoraggio epidemiologico, programmazione sanitaria e ricerca scientifica. La disposizione prevede il coordinamento tra il Registro e il sistema informatizzato per l'erogazione degli alimenti senza glutine, oltre all'adozione di un Regolamento regionale che ne disciplini istituzione e gestione, il tutto nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

L'articolo 16 istituisce la Cabina di regia regionale per la celiachia come sede di coordinamento politico-istituzionale delle politiche regionali in materia. La Cabina di regia, coordinata dall'assessore competente in materia di Salute e composta da rappresentanti istituzionali, sanitari, del Terzo Settore ed esperti, ha il compito di proporre linee di indirizzo, favorire l'integrazione tra politiche sanitarie e sociali, promuovere buone pratiche ed esprimere pareri sugli atti attuativi della legge; la partecipazione avviene a titolo gratuito.

L'articolo 17 istituisce presso la Direzione generale competente in materia di Salute un Tavolo tecnico permanente con funzioni tecnico-scientifiche consultive in tema di prevenzione, diagnosi, assistenza e ricerca sulla celiachia e sulla dermatite erpetiforme. Alla Giunta spetta disciplinarne composizione, funzionamento e requisiti dei componenti ed anche in questo caso la partecipazione avviene a titolo gratuito.

L'articolo 18 introduce la clausola valutativa per il controllo sull'attuazione della legge, stabilendo che la competente commissione assembleare ne valuti gli effetti attraverso una relazione che la Giunta deve presentare con periodicità triennale. La relazione deve contenere dati sulle iniziative realizzate, sulle criticità emerse e sulle proposte di miglioramento.

L'articolo 19 riguarda la norma finanziaria e stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, da destinare allo sviluppo di sistemi informativi e di percorsi formativi, nel limite massimo di euro 130.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2027 e di euro 30.000,00 per l'esercizio finanziario 2028, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2025, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028), a valere sulla legge regionale n. 9 del 2018, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA/ Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA (VA VERIFICATO CON FIORINI DOVE SONO LE RISORSE) Mentre per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

L'articolo 20 introduce misure volte a rafforzare la disponibilità di alimenti e menù senza glutine nella ristorazione collettiva e nel settore turistico-ricettivo. In particolare, la Regione promuove nei bandi pubblici per i servizi di ristorazione criteri premiali per gli operatori che garantiscono offerte idonee alle persone celiache e istituisce un Elenco regionale delle strutture ricettive e di ristorazione che offrono alimenti senza glutine, demandando a un successivo atto di giunta la disciplina dei requisiti di iscrizione, delle modalità di gestione dell'elenco, del logo distintivo regionale e dei controlli.

L'articolo 21 contiene una integrazione alla legge regionale n. 9 del 2017 in materia di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria, introducendo espressamente il Registro regionale della celiachia e della dermatite erpetiforme tra le materie disciplinabili ai sensi della stessa. Si tratta di una disposizione di coordinamento ordinamentale, necessaria per integrare stabilmente il nuovo Registro nell'assetto normativo sanitario regionale.

L'articolo 22, infine, dispone la vigenza della legge a partire dal 1° gennaio 2027.

PROGETTO DI LEGGE**TITOLO I****PRINCIPI, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE*****Art. 1 Oggetto e finalità***

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi e delle finalità stabiliti dall'articolo 6, comma 1, dello Statuto regionale, in conformità alla legge 4 luglio 2005, n. 123, recante «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia», al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» e alla normativa dell'Unione europea in materia, nonché in coerenza con i principi del Servizio sanitario nazionale e con gli accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni, riconosce la celiachia e la sua variante dermatite erpetiforme quali patologie croniche multifattoriali di rilevanza sociale e promuove e sostiene interventi volti alla loro conoscenza, prevenzione, diagnosi, cura e presa in carico.

2. La presente legge disciplina gli interventi regionali finalizzati a:

- a) migliorare la tutela della salute e la qualità della vita delle persone con celiachia e dermatite erpetiforme;
- b) assicurare uniformità ed equità di accesso alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie correlate alla diagnosi, al follow-up e al supporto nutrizionale garantito mediante le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale;
- c) promuovere la sicurezza alimentare, la corretta informazione e l'inclusione sociale;
- d) valorizzare l'apporto del Terzo Settore nel sostegno ai pazienti e alle famiglie;
- e) coordinare la formazione, la prevenzione e la sorveglianza epidemiologica;
- f) favorire lo sviluppo di filiere agro-alimentari senza glutine a beneficio delle persone con celiachia e dermatite erpetiforme.

3. La Regione promuove la cooperazione interregionale al fine di garantire la continuità assistenziale dei soggetti affetti da celiachia e dermatite erpetiforme, anche disciplinando l'utilizzo dei buoni dematerializzati di cui all'art. 1, cc. 381 ss della legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" per l'acquisto di alimenti senza glutine al di fuori del territorio regionale.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle persone affette da:

- a) malattia celiaca;
- b) dermatite erpetiforme da glutine;

c) altre forme di intolleranza permanente al glutine riconosciute secondo linee guida nazionali e regionali.

Art. 3 Diagnosi precoce della celiachia nella popolazione pediatrica a rischio

1. La Regione adotta un programma di screening della malattia celiaca in età pediatrica nei gruppi a rischio, sulla base del documento elaborato dal Tavolo Tecnico di cui all'articolo 17, che definisce inoltre:

- a) le modalità di implementazione del programma e i protocolli diagnostici integrati;
- b) le procedure di raccolta dati tramite sistema informativo regionale;
- c) il coinvolgimento dei Pediatri di libera scelta nelle attività di informazione relative al programma;
- d) altre iniziative di comunicazione rivolte alle famiglie e agli operatori scolastici.

2. La Giunta regionale recepisce con apposita deliberazione, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 16, il programma di cui al comma 1 e ne disciplina l'attuazione nel territorio regionale.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI REGIONALI

Capo I

Programmazione e sostegno dei progetti

Art. 4 Ambiti di intervento

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione sostiene e finanzia programmi e progetti, anche multidisciplinari e pluriennali, diretti a:

- a) promuovere la conoscenza della celiachia e della dermatite erpetiforme e dei loro effetti in ambito familiare, scolastico, sportivo e lavorativo;
- b) diffondere presso pazienti e famiglie strumenti, azioni e percorsi terapeutici per la diagnosi precoce e la gestione condivisa della malattia;
- c) sostenere la partecipazione gratuita a seminari e incontri tematici, per accrescere consapevolezza e inclusione;
- d) favorire condizioni di accessibilità, appropriatezza e sicurezza nell'approvvigionamento e nella fruizione di alimenti senza glutine nei diversi contesti di vita quotidiana, attraverso strumenti organizzativi, programmatori e di integrazione dei servizi, anche promuovendo una cultura dell'attenzione alla celiachia e della condivisione delle azioni necessarie a garantire la piena partecipazione alla vita sociale, senza discriminazioni;
- e) formare e aggiornare operatori della produzione alimentare, della ristorazione, del turismo e del

settore alberghiero, con particolare riguardo al personale delle mense pubbliche e private, in collaborazione con le aziende sanitarie e il coinvolgimento degli enti del Terzo Settore, sulla base di linee guida e protocolli operativi regionali sulla corretta preparazione e/o somministrazione di alimenti senza glutine destinati ai soggetti celiaci;

f) realizzare, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, con le aziende sanitarie e con gli enti del Terzo Settore, iniziative formative rivolte agli studenti degli istituti alberghieri sulle corrette procedure di preparazione e somministrazione di alimenti senza glutine;

g) favorire l'inclusione delle persone celiache nelle attività scolastiche, extrascolastiche, sportive, ricreative e lavorative, assicurando, in particolare durante l'età dello sviluppo, l'assenza di barriere che possano limitare la vita sociale, le attività di svago e la partecipazione alle relazioni tra pari;

h) incentivare la produzione, trasformazione e commercializzazione di cereali e prodotti senza glutine destinati al consumo;

i) promuovere progetti di riconversione delle attività artigianali e commerciali verso l'offerta di prodotti e servizi senza glutine, favorendo la formazione e la certificazione, anche al fine di ampliare la disponibilità di luoghi di ritrovo, ristorazione e accoglienza in grado di offrire opzioni alimentari senza glutine.

2. La Regione nel rispetto dei principi della normativa regionale vigente in materia di parità e contrasto alle discriminazioni di genere promuove, nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, l'integrazione della dimensione di sesso e genere nei percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e presa in carico della celiachia, favorendo l'adozione di strategie di screening, diagnosi e gestione sensibili alle differenze di genere, nonché interventi diretti a rimuovere ostacoli e barriere di natura sanitaria, sociale, organizzativa e culturale che le persone con celiachia possono incontrare nella vita quotidiana.

Art. 5 Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione:

a) Comuni singoli o associati e altri enti locali;

b) università statali e non statali riconosciute;

c) istituzioni scolastiche;

d) soggetti pubblici e privati accreditati che erogano formazione nella Regione;

e) enti del Terzo Settore che abbiano tra le finalità statutarie la divulgazione medico-scientifica, l'educazione, l'istruzione, la formazione professionale in ambito socio-sanitario o attività volte al miglioramento della qualità della vita delle persone con patologie croniche.

2. I soggetti di cui al comma 1 assicurano lo svolgimento delle attività finanziate avvalendosi di personale con competenze e qualificazione adeguate.

Art. 6 Programma pluriennale degli interventi a favore dei soggetti affetti da celiachia e da dermatite erpetiforme e Piano attuativo

1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva il Programma pluriennale degli interventi a favore dei soggetti affetti da celiachia e da dermatite erpetiforme, che definisce:
 - a) gli ambiti prioritari di intervento e gli obiettivi strategici da perseguire nel periodo di programmazione;
 - b) gli indirizzi generali per il riparto delle risorse finanziarie disponibili, comprese quelle provenienti da fonti europee e statali;
 - c) gli indirizzi per l'individuazione dei soggetti beneficiari degli interventi;
 - d) gli indirizzi per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia degli interventi finanziati.
2. La Giunta regionale, in attuazione del Programma di cui al comma 1, approva il Piano attuativo, che definisce:
 - a) i criteri di valutazione dei programmi e dei progetti;
 - b) le modalità di riparto delle risorse finanziarie;
 - c) i requisiti e le modalità per l'individuazione dei soggetti beneficiari dei finanziamenti;
 - d) i criteri e le modalità di concessione, erogazione, rendicontazione e revoca dei finanziamenti;
 - e) i criteri e le modalità per il controllo, l'analisi e il monitoraggio degli interventi;
 - f) ogni altro elemento necessario all'attuazione del Programma.

Capo II

Rete assistenziale e formazione sanitaria

Art. 7 Diagnosi, presa in carico e follow-up

1. La Regione adotta e aggiorna le Linee di Indirizzo per la diagnosi e il follow-up della celiachia, assicurandone l'allineamento alle evidenze scientifiche e alle linee guida nazionali ed europee.
2. La Regione promuove l'adozione di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale regionale per la celiachia e la dermatite erpetiforme. In attuazione del Percorso regionale, le aziende sanitarie individuano le strutture pubbliche di riferimento per la diagnosi e la presa in carico integrata nel proprio ambito territoriale di cui all'articolo 3, comma 2, della Legge 4 luglio 2005, n. 123.
3. La Regione promuove la formazione continua per Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e specialisti per l'appropriatezza diagnostica e la tempestività della presa in carico.
4. Successivamente alla diagnosi di celiachia, le prestazioni appropriate per il monitoraggio della malattia e delle sue complicanze sono erogate secondo la disciplina statale vigente in materia di livelli essenziali di assistenza, senza oneri a carico dell'assistito.

Art. 8 Requisiti dei presidi accreditati e dei centri di terzo livello

1. Al fine di garantire prestazioni diagnostiche, di monitoraggio e prevenzione delle complicanze nei confronti delle persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme, la Regione verifica, con cadenza triennale, la permanenza dei requisiti tecnici, professionali e organizzativi dei presidi accreditati e dei centri di terzo livello, ai fini del loro inserimento e mantenimento nell'elenco regionale.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, adotta con propria deliberazione la disciplina concernente:
 - a) le modalità e i criteri di verifica dei requisiti;
 - b) i requisiti strutturali e strumentali necessari per l'esercizio dell'attività diagnostica;
 - c) la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale;
 - d) l'adozione di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali conformi alle linee guida e ai protocolli clinici nazionali e internazionali;
 - e) le modalità di erogazione delle attività di supporto psicologico e di counseling nutrizionale ai pazienti e ai loro familiari;
3. La medesima deliberazione individua gli adempimenti necessari al ripristino dei requisiti in caso di carenze, i termini per la loro attuazione e le sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

Art. 9 Assistenza continuativa, multidimensionale e integrata al paziente celiaco

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di assistenza territoriale e di gestione delle cronicità, nonché in raccordo con il Piano sociale e sanitario regionale, la Regione favorisce un'assistenza continuativa, multidimensionale, multidisciplinare e integrata per la prevenzione, la diagnosi e la cura della celiachia e della dermatite erpetiforme.
2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, il modello organizzativo di presa in carico dell'assistito celiaco, volto a:
 - a) favorire il coordinamento in rete tra professionisti sanitari e sociosanitari, strutture sanitarie e servizi sociali;
 - b) promuovere l'utilizzo di tecnologie e sistemi informatici per la gestione e la condivisione dei dati sanitari, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - c) valorizzare le competenze professionali del personale sanitario e sociosanitario, anche attraverso programmi di formazione continua in materia di celiachia e dermatite erpetiforme;
 - d) favorire l'accesso alle procedure diagnostiche e terapeutiche appropriate, in conformità alle linee guida e ai protocolli clinici nazionali e internazionali;
 - e) incentivare l'impiego della telemedicina, anche attraverso il teleconsulto e la teleassistenza, per il monitoraggio del paziente celiaco;
 - f) promuovere la sicurezza nella preparazione e nella somministrazione degli alimenti senza glutine in ambito pubblico e privato;
 - g) promuovere, tramite le aziende sanitarie locali, servizi di consulenza nutrizionale e di educazione terapeutica, nonché servizi di supporto psicologico, laddove necessario, per i pazienti e le loro

famiglie.

Art. 10 Formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario

1. La Regione assicura, nell'ambito della pianificazione della formazione del personale del servizio sanitario regionale, periodici interventi di formazione e di aggiornamento professionale in materia di celiachia e dermatite erpetiforme rivolti ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti del servizio sanitario regionale e al personale dei presidi accreditati e dei centri di terzo livello.

Art. 11 Sistema informatizzato regionale per l'erogazione di alimenti senza glutine

1. Il sistema informatizzato regionale per l'erogazione dei prodotti senza glutine è sviluppato e aggiornato secondo criteri di interoperabilità e cooperazione applicativa, nel rispetto della normativa vigente in materia di sistemi informativi sanitari, al fine di garantire la continuità assistenziale, l'uniformità di accesso al servizio e la parità di trattamento delle persone celiache, anche in caso di mobilità interregionale.

2. Il sistema informatizzato regionale assicura il controllo di conformità dei prodotti erogati rispetto al registro nazionale dei prodotti senza glutine, mediante l'utilizzo di banche dati e sistemi di verifica idonei a garantire la tracciabilità e la sicurezza delle erogazioni.

3. Il titolare del diritto all'erogazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017 in materia di LEA utilizza il credito mensile presso le farmacie e gli esercizi commerciali convenzionati.

4. Le aziende sanitarie locali stipulano convenzioni con le farmacie e gli esercizi commerciali secondo lo schema-tipo approvato dalla Regione, garantendo la tracciabilità delle erogazioni, la trasparenza delle procedure e i controlli periodici di sicurezza alimentare.

5. La Regione promuove lo sviluppo progressivo del sistema informatizzato regionale per consentire l'interoperabilità con i sistemi nazionali e interregionali, secondo le modalità definite dalla normativa statale vigente e in coordinamento con le altre regioni, al fine di consentire l'utilizzo del credito anche al di fuori del territorio regionale, nel rispetto degli accordi in materia di mobilità sanitaria.

6. L'erogazione dei prodotti di cui al presente articolo è assicurata nel rispetto dei principi di continuità del servizio, di uniformità territoriale e di parità di trattamento, garantendo l'accessibilità, l'appropriatezza e la sicurezza nell'approvvigionamento e nella fruizione degli alimenti senza glutine.

7. Nelle more dell'attuazione della normativa statale vigente in materia di dematerializzazione e di modalità di erogazione dei prodotti senza glutine, la Regione può valutare la fattibilità tecnico-organizzativa di modalità innovative di erogazione, con particolare riferimento alla sicurezza alimentare, alla tracciabilità e alla sostenibilità amministrativa.

Art. 12 Informazione sanitaria in materia di celiachia

1. La Regione promuove, nell'ambito delle attività di informazione e di educazione sanitaria svolte dalle aziende sanitarie locali, iniziative di informazione e sensibilizzazione sulla celiachia e sulla dermatite erpetiforme rivolte ai pazienti, alle loro famiglie e alla popolazione.
2. La Regione promuove, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali e gli enti del Terzo Settore rappresentativi delle persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme, iniziative di formazione e informazione rivolte agli operatori della produzione alimentare, della ristorazione, del turismo e del settore alberghiero sulle norme igienico-sanitarie da adottare nella preparazione e nella somministrazione degli alimenti senza glutine.

Art. 13 Campagne di sensibilizzazione e educazione alla salute

1. La Regione, in collaborazione con gli enti del Terzo Settore rappresentativi delle persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme, promuove campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione volte a:
 - a) favorire la conoscenza della celiachia e della dermatite erpetiforme, delle manifestazioni cliniche e dell'importanza della diagnosi precoce;
 - b) diffondere informazioni sulla corretta gestione della dieta senza glutine e sulle norme di sicurezza alimentare;
 - c) favorire la cultura dell'inclusione e la piena partecipazione delle persone celiache alla vita sociale, anche nei contesti familiari, scolastici, sportivi e ricreativi.
2. La Regione promuove, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e con gli enti del Terzo Settore rappresentativi delle persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme, iniziative di educazione alla salute rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, finalizzate a:
 - a) sensibilizzare gli studenti sull'importanza di una corretta alimentazione e sulla conoscenza delle intolleranze e delle patologie correlate all'alimentazione;
 - b) favorire atteggiamenti inclusivi e responsabili nei confronti delle persone affette da celiachia e da dermatite erpetiforme.

Art. 14 Giornata regionale della celiachia

1. È istituita la Giornata regionale della celiachia, da celebrare il 16 maggio di ogni anno, al fine di promuovere la conoscenza della celiachia e della dermatite erpetiforme e di favorire la piena inclusione sociale delle persone affette da tali patologie.
2. In occasione della Giornata regionale la Regione, in collaborazione con gli enti del Terzo Settore rappresentativi delle persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme, con le aziende sanitarie locali e con gli enti locali, promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione sul territorio regionale.

TITOLO III

STRUMENTI DI GOVERNANCE, MONITORAGGIO E COORDINAMENTO REGIONALE

Capo I

Sistema informativo, organismi di coordinamento e supporto tecnico

Art. 15 Sistema informativo e Registro regionale della celiachia

1. Nell'ambito del sistema informativo sanitario regionale, la Regione istituisce il Registro regionale della celiachia per finalità di monitoraggio epidemiologico, programmazione sanitaria e ricerca scientifica.
2. La Giunta regionale assicura il coordinamento tra il Registro regionale della celiachia e della dermatite erpetiforme di cui al comma 1 e il sistema informatizzato regionale per l'erogazione di alimenti senza glutine di cui all'articolo 11, al fine di garantire l'integrazione dei dati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. Con Regolamento regionale, adottato ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge regionale 1 giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia e dell'Azienda Ospedaliera «Arcispedale Santa Maria Nuova». Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria), sono disciplinate le modalità di istituzione e gestione del Registro regionale della celiachia.

Art. 16 Cabina di regia regionale per la celiachia

1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, la Cabina di regia regionale per la celiachia, quale sede di coordinamento delle politiche regionali in materia, con funzioni di indirizzo politico-istituzionale.
 2. La Cabina di regia è coordinata dall'assessore competente in materia di politiche per la salute ed è composta da rappresentanti della Direzione generale competente in materia di Salute, delle aziende sanitarie locali, degli enti del Terzo Settore rappresentativi delle persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme e da esperti in ambito sanitario e nutrizionale.
 3. La Cabina di regia:
 - a) propone linee di indirizzo per l'attuazione della presente legge;
 - b) favorisce l'integrazione tra politiche sanitarie e sociali;
 - c) promuove la diffusione di buone pratiche;
 - d) esprime parere consultivo sugli atti attuativi della presente legge.
- Con deliberazione della Giunta regionale sono definite la composizione, le modalità di funzionamento e i requisiti specifici dei componenti della Cabina di regia.
4. La partecipazione alla Cabina di regia è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun

compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.

Art. 17 Tavolo tecnico permanente

1. Presso la Direzione generale competente in materia di Salute è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, un Tavolo tecnico permanente con funzioni tecnico-scientifiche consultive in materia di prevenzione, diagnosi, assistenza e ricerca sulla celiachia e dermatite erpetiforme.
2. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, la composizione, le modalità di funzionamento e i requisiti dei componenti del Tavolo tecnico.
3. La partecipazione al Tavolo tecnico è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E DIVERSE

Capo I

Valutazione e controllo sull'attuazione della legge

Art. 18 Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti.
2. A tal fine, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare, con periodicità triennale, una relazione sullo stato di attuazione della legge.
3. La relazione contiene i dati e le informazioni relative alle iniziative realizzate ai sensi della presente legge, alle criticità emerse e alle proposte di miglioramento.

Capo II

Disposizioni finanziarie e finali e diverse

Art. 19 Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, da destinare allo sviluppo di sistemi informativi e di percorsi formativi, nel limite massimo di euro 130.000,00 euro per l'esercizio

finanziario 2027 e di euro 30.000,00 per l'esercizio finanziario 2028, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2025, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028), a valere sulla legge regionale n. 9 del 2018, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA/ Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono altresì risorse statali, europee o provenienti da soggetti pubblici e privati assegnate alla Regione Emilia-Romagna e destinate alle medesime finalità.

Art. 20 Ristorazione senza glutine ed elenco regionale delle strutture

1. La Regione promuove, negli appalti pubblici per i servizi di ristorazione collettiva gestiti o finanziati dalla Regione o da enti e organismi sottoposti alla sua vigilanza o controllo, l'inserimento nei documenti di gara di criteri premiali a favore degli operatori economici che garantiscono nell'offerta la disponibilità di alimenti e menù idonei per persone affette da celiachia, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

2. È istituito, presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di turismo e attività produttive, l'Elenco regionale delle strutture ricettive e di ristorazione che offrono alimenti senza glutine. L'Elenco è pubblicato e aggiornato periodicamente sul sito istituzionale della Regione ed è consultabile a titolo gratuito.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:

- a) i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco, che includono la formazione degli operatori ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. e);
- b) le modalità di presentazione delle domande di iscrizione e di cancellazione;
- c) le modalità di tenuta, aggiornamento e pubblicazione dell'Elenco;
- d) le caratteristiche grafiche e le modalità di concessione, utilizzo e revoca del logo distintivo regionale da parte delle strutture iscritte;
- e) le forme di controllo sull'effettività dell'offerta dichiarata, ivi incluse le modalità di campionamento presso gli esercizi notificati al fine di garantire qualità e sicurezza nel settore.

Art. 21 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 2017, n. 9

1. Dopo la lettera q-quater) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia e dell'Azienda Ospedaliera «Arcispedale Santa Maria Nuova». Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria), è aggiunta la seguente lettera: «q-quinqies) Registro regionale della celiachia e della dermatite erpetiforme.»

Art. 22 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2027

